

# IFRS 3: la nuova business combination

di Paola Pedotti (\*)

Quali novità sono state apportate al principio internazionale IFRS 3 con gli emendamenti che si applicheranno alle operazioni che saranno realizzate a partire dal 1° gennaio 2020?

## Premessa

Il 22 ottobre 2018 l'*International Accounting Standards Board (Board)* ha emesso delle ristrette modifiche al principio contabile internazionale IFRS 3 - Aggregazioni aziendali per migliorare la definizione di impresa. Queste modifiche, nell'intenzione del *Board*, aiuteranno le imprese a determinare se si tratta effettivamente di un'acquisizione di un'impresa o di un gruppo di attività.

La definizione modificata sottolinea che il risultato di un'impresa è quello di fornire beni e servizi ai clienti, mentre la definizione precedente si concentrava sui rendimenti sotto forma di dividendi, costi inferiori o altri benefici economici per gli investitori e altri. Oltre a modificare la formulazione della definizione, il *Board* ha aggiunto un (facoltativo) *concentration test* e ha aggiunto una guida supplementare, che contiene anche nuovi esempi illustrativi.

La distinzione tra un'impresa e un gruppo di attività è importante perché un acquirente riconosce l'avviamento solo quando acquisisce un'impresa.

Gli emendamenti sono conseguenti ad un riesame di *post-implementazione (PIR)* dell'IFRS 3; si tratta di una valutazione effettuata per determinare se un principio internazionale funziona come previsto. In seguito al *feedback* del PIR, il *Board* sta lavorando a un altro progetto legato allo IFRS 3 in cui sta esplorando possibili miglioramenti alla contabilizzazione dell'avviamento.

Le imprese sono obbligate ad applicare la nuova definizione di impresa alle acquisizioni che si verificano il 1° gennaio 2020 o dopo tale data. È consentita l'applicazione anticipata.

È importante ricordare che il principio internazionale IFRS 3 è il risultato di un progetto

congiunto tra lo IASB e il US *Financial Accounting Standards Board (FASB)*. Il FASB ha modificato la definizione di un'impresa l'anno scorso. Se da una parte il chiarimento dello IASB alla propria definizione ravvicina i principi dei due *Boards*, il *concentration test* li differenzia, in quanto per il FASB il *test* è obbligatorio, mentre nello IASB è facoltativo.

## Aspetti chiave del principio

Si riportano in sintesi quali sono gli elementi distintivi del principio.

Il principio internazionale IFRS 3 stabilisce principi e requisiti sulle modalità con cui un acquirente di una aggregazione aziendale:

- riconosce e misura nel proprio bilancio le attività e passività acquisite, e le interessenze nell'acquisita da parte di terze parti;
- riconosce e misura l'avviamento acquisito nell'aggregazione aziendale o l'utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli; e
- stabilisce quali informazioni devono essere fornite per permettere agli utilizzatori del bilancio di valutare natura ed effetti economici dell'operazione.

Il metodo dell'acquisizione stabilito nel principio è il seguente:

- deve essere identificato un acquirente;
- si deve individuare il momento in cui l'acquirente acquisisce il controllo;
- si deve misurare il corrispettivo alla data in cui il controllo passa all'acquirente;
- si devono quindi identificare le attività identificabili e le passività assunte identificabili;
- si deve attribuire il prezzo alle singole attività identificabili e alle passività assunte;

### Nota:

(\*) Senior manager - BDO Italia S.p.A.

# Principi contabili internazionali

Infine, si determina l'avviamento o l'utile da un acquisto a prezzi favorevoli come differenza.

## La definizione

Si vedano a confronto le due definizioni:

1) precedente definizione di attività aziendale: un insieme integrato di attività e beni che può essere condotto e gestito allo scopo di assicurare un rendimento sotto forma di dividendi, di minori costi o di altri benefici economici direttamente agli investitori o ad altri soci, membri o partecipanti;

2) nuova definizione di attività aziendale: un insieme integrato di attività e beni che può essere condotto e gestito allo scopo di fornire beni o servizi ai clienti, assicurare un rendimento (sotto forma di dividendi o interessi) o di generare altri utili dall'attività ordinaria.

Quindi per essere considerata un'impresa, un insieme integrato di beni e attività deve includere, al minimo, un *input* ed un processo rilevante che insieme contribuiscano in modo significativo alla capacità di creare *output*.

È stata rimossa l'indicazione di partecipanti al mercato, che veniva utilizzata in precedenza in quei casi in cui non tutti i processi utilizzati dal venditore venivano trasferiti all'acquirente (il fine in questo caso era quello di valutare la capacità dell'acquirente di sostituire gli elementi di cui non era in possesso).

Per sostenere la nuova definizione di "impresa", le linee guida per l'applicazione contenute nell'IFRS 3, par. B7 sono state modificate in modo che:

- *input* e processi non hanno più bisogno di avere la capacità di creare *output*. Al contrario, hanno semplicemente bisogno di avere la capacità di contribuire alla creazione di *output*;
- la capacità intellettuale di una forza lavoro organizzata che ha le competenze e l'esperienza necessarie nel seguire le regole e le convenzioni può fornire i processi necessari applicati agli *input* per creare risultati.

Il *focus* sugli *output* è concentrato sui risultati da beni e servizi forniti a clienti, reddito da investimento, e altri proventi da attività ordinarie (allineando in tal modo il concetto di *output* definito dall'IFRS 15). La guida sulla capacità intellettuale precisa meglio il concetto di forza lavoro organizzata già presente nel principio IFRS

3 ai fini della valutazione di acquisizione di un'impresa.

In sintesi, la definizione di *output* si modifica come segue:

1) precedente definizione di *output*: il risultato di fattori di produzione e di processi applicati ai fattori di produzione che forniscono, o sono in grado di fornire, un profitto sotto forma di dividendi, di minori costi o di altri benefici economici direttamente agli investitori o ad altri soci, membri o partecipanti;

2) nuova definizione di *output*: il risultato di fattori di produzione e di processi applicati ai fattori di produzione che forniscono beni o servizi ai clienti, assicurano un rendimento (sotto forma di dividendi o interessi) o generano altri utili dall'attività ordinaria.

Un aspetto significativo dell'applicazione della definizione è stabilire in che modo un processo acquisito è rilevante in modo da contribuire alla creazione di *output*. I chiarimenti inseriti nel principio differiscono a seconda che le attività e gli *asset* acquisiti abbiano o meno la capacità di generare degli *output*.

Se alla data di acquisizione un insieme di attività e di beni non ha *output*, un processo acquisito è considerato sostanziale o rilevante soltanto se sono rispettate queste condizioni:

- a) esso è fondamentale per la capacità di sviluppare o convertire uno o più *input* in *output*; e
- b) gli *input* acquisiti includono sia una forza lavoro organizzata che dispone delle competenze necessarie, conoscenza ed esperienza per eseguire tale processo (o gruppo di processi) che altri *input* che la forza lavoro organizzata potrebbe sviluppare o convertire in *output*. Tra gli altri *input* si possono includere:

(i) una proprietà intellettuale che potrebbe essere utilizzata per sviluppare un bene o un servizio;

(ii) altre risorse economiche che potrebbero essere sviluppate per creare *output*; oppure

(iii) taluni diritti di ottenere l'accesso a materiali o a diritti necessari a consentire la creazione di prodotti futuri.

Queste indicazioni non modificano la guida dello IAS 38 o le indicazioni dello IAS 16.

Se invece un insieme di attività e risorse alla data di acquisizione ha *output*, il processo acquisito (o il gruppo di processi) è considerato rilevante se, (applicando i criteri ad uno o più processi), esso:

- è fondamentale per la capacità di continuare a produrre *output*, e gli *input* acquisiti includono una forza lavoro organizzata che dispone delle competenze necessarie, conoscenza ed esperienza per eseguire tale processo (o gruppo di processi); o

- contribuisce in modo significativo alla capacità di continuare a produrre *output* e:

(i) è considerato unico o raro; o

(ii) non può essere sostituito senza costi, sforzi o ritardi significativi nella capacità di continuare a produrre *output*.

In altre parole, la presenza di una forza lavoro che svolge una funzione di solo supporto non permette di affermare che le attività e gli *asset* acquisiti costituiscono un'impresa.

In estrema sintesi, per determinare se il processo è rilevante, si seguirà il flusso riportato in Tavola 1.

La guida fornisce alcuni chiarimenti utili alla definizione se il processo è rilevante.

Il primo stabilisce che un contratto acquisito è un *input* e non un processo rilevante. Tuttavia, chiarisce che, nel caso in cui il contratto acquisito sia di gestione di proprietà in *outsourcing* esso può anche consentire l'accesso a una forza lavoro organizzata. In tale caso si deve valutare se la forza lavoro organizzata a cui si accede mediante questo contratto svolga un processo rilevante che l'acquirente controlla, e che quindi ha acquistato. Nel fare questa valutazione si devono considerare la durata del contratto e le condizioni di rinnovo.

Un secondo chiarimento stabilisce che la difficoltà a rimpiazzare la forza lavoro organizzata può essere fattore indicativo del fatto che questa forza lavoro acquisita svolga un processo rilevante che è critico per la sua capacità di creare degli *outputs*.

Ed infine, un processo non è critico se è minore o ausiliario ad altri nel contesto complessivo dei processi richiesti per creare degli *output*.


### Il concentration test per identificare la concentrazione del fair value

Come si può vedere l'iter di identificazione dei processi rilevanti è abbastanza complesso. Per tale motivo il *Board* ha inserito questo approccio facoltativo semplificato.

Il *test* di concentrazione è una valutazione semplificata che si traduce in un'acquisizione di attività se sostanzialmente tutto il *fair value* delle attività lorde è concentrato in un'unica attività identificabile o in un gruppo di attività identificabili simili.

Il *Board* ha deciso di rendere il *test* facoltativo per consentire agli operatori di determinare (transazione per transazione) se hanno acquistato un processo rilevante. Il *Board* dello IASB ha quindi scelto una strada diversa dal FASB che ha reso questo *test* obbligatorio nelle modifiche introdotte nel 2017, pur considerando che questo approccio potenzialmente permetta alle imprese di scegliere un risultato e che questo possa

Tavola 1 - Flusso di definizione della rilevanza del processo



# Principi contabili internazionali

condurre a strutturare delle opportunità e ridurre la comparabilità.

Nel giungere a tale decisione il *Board* ha ritenuto che il rischio sia limitato perché:

- a) nella maggior parte dei casi il *test* di concentrazione e la guida sul processo rilevante porteranno allo stesso risultato; e
- b) anche se il *test* e la guida portassero in alcuni casi a conclusioni diverse, le differenze non dovrebbero creare differenze significative nella qualità dell'informativa fornita agli utilizzatori del bilancio.

Il *test* di concentrazione ha queste conseguenze:

- a) se il *test* di concentrazione è soddisfatto, si stabilisce che non è stata acquisita un'impresa e non è necessaria nessuna ulteriore valutazione;
- b) se invece il *test* di concentrazione non viene soddisfatto o se l'entità sceglie di non applicarlo, l'entità deve valutare se il processo sia o meno rilevante, e quindi procedere con il procedimento più complesso indicato prima.

Come anticipato, il *test* è superato se tutto il *fair value* delle attività lorde acquisite è concentrato in un singolo bene identificabile o un gruppo di beni simili identificabili. Ai fini del *test*:

- a) le attività lorde acquisite devono escludere cassa ed equivalenti, imposte anticipate, e avviamento che risulti dagli effetti delle passività per imposte differite;
- b) il *fair value* delle attività lorde acquisite deve includere ogni corrispettivo trasferito (oltre al *fair value* di eventuali partecipazioni di minoranza ed il *fair value* di eventuali interessi precedentemente detenuti) in eccesso rispetto al valore equo delle attività nette identificabili acquisite. Il *fair value* delle attività lorde viene normalmente determinato come totale ottenuto dalla somma del *fair value* del corrispettivo trasferito (più il *fair value* di partecipazioni di minoranza e il *fair value* di eventuali interessi precedentemente detenuti) e del *fair value* delle passività assunte (diverse dalle passività fiscali differite), e poi escludendo le voci identificate alla voce (a). Tuttavia, se il *fair value* delle attività lorde acquisite è maggiore del totale così determinato, qualche volta è necessario fare un calcolo più preciso;
- c) un singolo bene identificabile deve includere ogni bene o gruppo di beni che dovrebbe essere riconosciuto e misurato come singolo bene identificabile in una *business combination*;

d) se un'attività materiale è collegata ad un'altra, e non può essere fisicamente rimossa e usata separatamente, senza incorrere in costi significativi, o in una riduzione significativa nella utilità o nel *fair value* di una delle attività materiali (ad esempio, fabbricato e terreno), queste attività devono essere considerate un unico bene identificabile;

e) nel determinare se dei beni sono simili, si deve considerare la natura di ciascun singolo bene identificabile e i rischi associati alla gestione e creazione degli *output* da tali beni, cioè i rischi caratteristici.

## Modifiche al quadro concettuale

Il principio IFRS 3 è stato recentemente (1) modificato a seguito delle avvenute modifiche dei riferimenti al quadro concettuale negli *International Financial Reporting Standards*, che mirano ad aggiornare in diversi principi contabili e in diverse interpretazioni i riferimenti esistenti ai quadri precedenti, sostituendoli con riferimenti al quadro concettuale rivisto.

## Conclusioni ed effetti degli emendamenti

In conclusione, si ritiene probabile che si realizzeranno un minor numero di *business combinations* a seguito delle modifiche introdotte in vigore dal 1 gennaio 2020, sia perché la nuova definizione di azienda è più ristretta della precedente, e sia perché la possibilità di fare il *test* di concentrazione al superamento del quale si escluderà automaticamente che sia stata acquisita un'impresa, rappresenta una semplificazione del metodo imposto dal

### Nota:

(1) Reg. UE 2019/2075 della commissione del 29 novembre 2019 ha modificato i seguenti principi ed interpretazioni: IAS 1 Presentazione del bilancio; IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori; IAS 34 Bilanci intermedi; IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali; e IAS 38 Attività immateriali; IFRS 2 Pagamenti basati su azioni; IFRS 3 Aggregazioni aziendali; e IFRS 6 Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie, delle interpretazioni; IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione; IFRIC 19 Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale; IFRIC 20 Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto; e IFRIC 22 Operazioni in valuta estera e anticipi; e SIC 32 Attività immateriali - Costi connessi a siti web. Il Regolamento è entrato in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta (N.d.R. 19 dicembre 2019).

principio che potrebbe risultare di interesse per gli operatori.

È evidente che la scelta di non considerare le operazioni come *business combinations* ha delle conseguenze contabili non indifferenti: le principali differenze tra il riconoscimento di una *business combination*, rispetto al riconoscimento di un'attività o di un gruppo di attività sono infatti che:

- con l'acquisizione di un'attività o gruppo di attività non potranno essere iscritti avviamenti

e le attività identificabili e le passività assunte saranno iscritte al *fair value* alla data di acquisizione;

- con l'acquisizione di un'attività o gruppo di attività le spese di acquisizione potranno essere capitalizzate mentre con la *business combination* dovranno essere spese a conto economico;

- diversi aspetti fiscali di riconoscimento delle imposte differite sugli elementi di attivo riconosciuti.

## LIBRI



## OPERAZIONI STRAORDINARIE

A cura di Ceppellini Lugano & Associati Società tra Professionisti  
1 Edizione, Ipsoa Editore, 2018, pagg. 1.700, € 135,00

Il Volume rappresenta i percorsi da seguire per fare confronti ed attuare scelte, anche di convenienza, tra operazioni societarie diverse.

Vengono analizzati tutti gli elementi di cui bisogna tenere conto nella gestione delle operazioni straordinarie, nonché i vincoli e le complesse normative da tenere in considerazione per realizzarle. La materia è stata suddivisa in parti logiche:

- elementi preliminari comuni a tutte le operazioni;
- operazioni sulle aziende;
- operazioni societarie;
- operazioni sulle partecipazioni;
- operazioni sul capitale.

In generale, per ogni operazione esistono tre aspetti da approfondire: quello contabile, quello giuridico e quello fiscale.

Il lettore potrà trovare nei vari capitoli la suddivisione tra aspetti giuridici, contabili e fiscali, utili come chiave di analisi. La scelta dell'operazione più adatta alla situazione specifica avendo riguardo alle diverse esigenze dei soggetti coinvolti rende sempre estremamente importante l'analisi giuridica dei possibili scenari, con l'identificazione dei pro e dei contro di ognuno di essi.

### Per informazioni o per l'acquisto:

- **Servizio Informazioni Commerciali Ipsoa**  
Tel. 02.82476794 - fax 02.82476403
- **Agenzie Ipsoa di zona**  
([www.ipsoa.it/agenzie](http://www.ipsoa.it/agenzie))
- **[www.shopwki.it](http://www.shopwki.it)**